

Regione Lazio

Al Segretario della Giunta Regionale

Prot. 47317

7 APR. 2006

R
1

Al Presidente
Del Consiglio Regionale
Servizio Aula
Area Lavori Assemblea
Via della Pisana, 1301
R O M A

e p.c. Dipartimento
Istituzionale
Direzione Regionale
Affari Giuridici e
Legislativi
S E D E


Dipartimento Sociale
Direzione Regionale
Istruzione, Formazione
e Diritto allo Studio
Area Definizione
Standard
S E D E

Oggetto: Trasmissione proposta di legge regionale.

Per quanto di competenza, si trasmette il seguente provvedimento, adottato dalla Giunta Regionale nella seduta del 31 marzo 2006.

- (165) Proposta di legge regionale concernente:
"Disposizioni in materia di formazione
nell'apprendistato".

Domenico Antonio Guzzupi



AB



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31/03/2006

=====

ADDI' 31/03/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANCELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NICHELANGELO	Mario	"
CONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACCHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Battaglia - Brachetti - Ciani - Mandarelli - Michelangelo
- Valentini

DELIBERAZIONE N. 165

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato".

165 31 MAR. 2006 lu

OGGETTO: Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 - Presentazione della proposta di legge regionale concernente "Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato". *me*

LA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione;

VISTI:

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
- legge 14 febbraio 2003, n. 30 concernente: "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro.";
- il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni e integrazioni recante: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30", in particolare gli artt. 2, punto i), 48, 49 e 50;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 concernente: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.";
- L'art. 13, comma 13-bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80 con il quale si dispone che "... Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, [art. 49 - Dlgs 276/03] la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
- la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14;
- lo Statuto regionale;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di disciplinare la formazione nell'apprendistato con riferimento agli artt. 48, 49 e 50 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

VISTO il testo della proposta di legge formulato dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi in collegamento con la Direzione Regionale competente in materia;

VISTA la relazione presentata dall'Assessore proponente;

per le motivazioni espresse in premessa, all'unanimità

DELIBERA

Di adottare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato", formata di 15 articoli e di una relazione che formino parte integrante e sostanziale del presente atto.



C:\Documents and Settings\maca\Desktop

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Martelli

Pietro Martelli





ASSESSORATO ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE

L. Scissiono



Disegno di legge regionale concernente:

"Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato"

Relazione

Con il presente provvedimento si intende ricondurre all'intervento della Regione la disciplina della formazione per l'apprendistato, nel rispetto della normativa dello Stato in materia e dei contratti collettivi di lavoro.

Finalità del presente disegno di legge è quella di sostenere, migliorare e aumentare l'offerta formativa per gli apprendisti nel territorio regionale e di corrispondere ai fabbisogni di maggiori e più adeguate competenze dei giovani per l'iscrizione nel mercato del lavoro; nell'ottica dell'alternanza tra formazione e lavoro e dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Il disegno di legge è rivolto in particolare a regolare la formazione nell'apprendistato professionalizzante e nell'apprendistato rivolto all'acquisizione di un diploma od a percorsi di alta formazione.

E' importante rilevare che nella Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome del 9 Febbraio 2006 è stato raggiunto l'accordo sul livello dei contenuti minimi in merito alla definizione di: profilo formativo, piano formativo individuale, formazione formale, durata dell'impegno formativo, formazione non formale, capacità formativa delle imprese, certificazione dei risultati della formazione, caratteristiche del tutore aziendale. I suddetti elementi vengono richiamati nel presente testo di legge con l'apporto di contributi migliorativi.

Ai sensi del decreto legislativo 276/2003, attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, il disegno di legge disciplina:


- gli aspetti formativi dell'apprendistato al fine di favorire l'occupabilità dei giovani, promuovere la qualità del lavoro nelle imprese e nel sistema produttivo e rafforzare l'integrazione tra formazione e lavoro (art. 1);
- le modalità di definizione dei profili formativi attinenti all'apprendistato professionalizzante e all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 2);

- il piano formativo individuale generale predisposto dall'impresa in relazione al profilo formativo di riferimento e il piano formativo di dettaglio, da aggiornare ogni anno, che specifica contenuti tempi e luoghi della formazione formale (artt. 3 e 4);
- la formazione *formale* e la capacità formativa delle imprese, sottoposta a precise condizioni e certificate sulla base di un *format* predisposto dalla Regione (art. 5);
- il monte ore di formazione formale da erogare annualmente per l'apprendistato professionalizzante e la formazione inerente all'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (art. 6);
- la promozione degli interventi formativi da parte della Regione, che programma, congiuntamente alle Province, l'offerta annuale delle attività sulla base di un Piano definito tramite accordi con le Parti Sociali (art. 7);
- la formazione *non formale* (art. 8);
- la certificazione dei risultati della formazione e la registrazione sul libretto formativo nonché le modalità per il riconoscimento dei crediti (art. 9);
- la funzione di tutore aziendale nonché la previsione di specifici interventi formativi della durata di almeno 16 ore (art. 10);
- la collaborazione, anche attraverso intese, con le Province e gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro ai fini dei controlli, già previsti dall'art. 53, comma 3, del d.lgs. 276/2003 (art. 11);
- l'incentivazione alla stabilizzazione dei contratti, nell'ambito delle risorse disponibili, per quelle imprese che assumono il lavoratore a tempo indeterminato e che applichino il CCNI ai propri dipendenti (art. 12);
- l'inserimento di una norma transitoria, per permettere alle sperimentazioni in corso di dispiegare i loro effetti nell'ambito del nuovo provvedimento (art. 14);
- la previsione di risorse regionali per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della legge, in aggiunta a quelle nazionali e comunitarie (art. 15);

Oltre ad intervenire con alcune scelte e soluzioni innovative di rilievo, il disegno di legge demanda ad una successiva attività regolamentare, da sviluppare anche con il concorso del partenariato istituzionale e sociale, specifiche modalità operative dotate della necessaria flessibilità, articolazione e aderenza ai contesti.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Morozzo


Via Cristoforo Colombo, 212 - 00147 Roma - Tel. 06.51681

ALLEG. alla DELIB. N. 165
DEL 3.1 MAR. 2006

lu

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE :

“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'APPRENDISTATO“

lu

Art. 1
(Finalità ed ambito di applicazione)

1. La presente legge, ai sensi del Titolo VI, Capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), detta disposizioni relative agli aspetti formativi dell'apprendistato, anche al fine di favorire l'occupabilità dei giovani, promuovere la qualità del lavoro nelle imprese e nel sistema produttivo e rafforzare l'integrazione tra formazione e lavoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 disciplinano, in particolare, la formazione inerente a:

- a) l'apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione, di cui all'articolo 49 del d.lgs.276/2003;
- b) l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del d.lgs. 276/2003.

3. La disciplina della formazione nell'apprendistato professionalizzante è immediatamente operativa con riferimento ai settori produttivi per i quali la contrattazione collettiva ha disciplinato gli aspetti di propria competenza.



Art. 2

(Definizione dei profili formativi)

1. Per profilo formativo si intende l'insieme degli obiettivi e degli standard formativi relativi ai profili professionali.

2. I profili formativi attinenti all'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, previo accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, sulla base dei profili professionali individuati nell'ambito del Repertorio regionale dei profili professionali e formativi, adottato nel rispetto del Repertorio delle professioni, di cui all'articolo 52 del d.lgs. 276/2003 e dei contratti collettivi di categoria.

3. I profili formativi attinenti all'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di accordi con le istituzioni scolastiche, formative e/o le università che rilasciano il titolo oggetto del contratto, d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro dei settori interessati.

RM

Art. 3

(Piano formativo individuale generale)

1. La formazione in apprendistato è svolta secondo un piano formativo individuale generale predisposto dall'impresa in relazione al profilo formativo di riferimento, sulla base del modello adottato dalla struttura regionale competente per materia. Tale piano, sottoscritto dall'apprendista, costituisce parte integrante del contratto di apprendistato.

2. Il piano di cui al comma 1 prevede il percorso della formazione formale e non formale che l'apprendista deve seguire durante la vigenza del contratto, tenuto conto della valutazione delle competenze già possedute. Tale percorso deve essere coerente con il profilo formativo di riferimento.

3. Alla comunicazione di assunzione dell'apprendista inoltrata al competente Centro per l'impiego, ai sensi dell'articolo 9 bis del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e successive modificazioni, va allegato il parere di conformità rilasciato dall'Ente bilaterale territoriale, ove previsto dalla contrattazione collettiva, oppure dalla Commissione provinciale prevista dall'articolo 20 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro), nel rispetto dei criteri indicati nel regolamento di cui all'articolo 13, acquisito il parere della Commissione regionale di concertazione per il lavoro e del Comitato istituzionale regionale istituiti, rispettivamente, dall'articolo 7 e dall'articolo 8 della citata l.r. 38/1998.

Ren

Art. 4

(Piano formativo individuale di dettaglio)

1. Il piano formativo individuale generale, al fine di consentire una più efficace progettazione del percorso formativo dell'apprendista, viene articolato in un piano formativo individuale di dettaglio, da aggiornare ogni anno, che specifica contenuti, tempi e luoghi della formazione formale.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto, entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di apprendistato, dall'impresa, che, a tal fine, può avvalersi dell'assistenza di strutture appositamente individuate dalla Regione; tale piano, sottoscritto dall'apprendista, viene allegato al contratto di apprendistato.

161

Art. 5

(Definizione della formazione formale e soggetti erogatori)

1. Per formazione formale si intende quella:

- a) svolta in un ambiente strutturato e organizzato;
- b) attuata mediante una specifica progettazione;
- c) con esiti verificabili e certificabili;
- d) assistita da figure professionali con competenze adeguate.

2. La formazione formale è svolta prevalentemente all'esterno dell'impresa nell'ambito delle istituzioni scolastiche e formative, delle università e dei centri di formazione accreditati; può essere, altresì, svolta all'interno delle imprese con capacità formativa, purché in luoghi non destinati alla produzione.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 5, lettera b), del d.lgs. 276/2003, le imprese per realizzare la formazione formale interna, devono avere la disponibilità di:

- a) locali, attrezzature e macchinari adeguati al profilo formativo di riferimento e conformi alle normative vigenti;
- b) formatori con competenza adeguata per il conseguimento degli obiettivi formativi del profilo di riferimento;
- c) tutori aziendali, individuati ai sensi dell'articolo 10.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 13 sono disciplinate ulteriori modalità di svolgimento della formazione formale, il rilascio della dichiarazione di possesso della capacità formativa delle imprese nonché i requisiti di cui al comma 3.

Peri

Art. 6
(Monte ore di formazione)

1. Per la formazione inerente all'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), il monte ore di formazione formale è determinato in almeno 120 ore annue, articolate in contenuti di base e tecnico-professionali.

2. Per la formazione inerente all'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), il monte ore è determinato con deliberazione della Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni scolastiche o formative coinvolte nei percorsi di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o di un titolo di alta qualificazione.

Rev

Art. 7
(Piano annuale dell'offerta formativa)

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere gli interventi di formazione inerenti all'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e di assicurarne la qualità e la diffusione adotta, annualmente, in collaborazione con le Province, un piano per l'offerta formativa, di seguito denominato piano, previa concertazione con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale e prevedendo eventuali forme di cofinanziamento privato.

2. Il piano di cui al comma 1, in particolare, contiene indirizzi in merito:

- a) all'integrazione dei sistemi formativi;
- b) alla predisposizione di materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori e docenti delle strutture formative accreditate;
- c) al monitoraggio e alla valutazione della formazione in apprendistato sul territorio regionale;
- d) all'elevamento del monte ore annuo di formazione formale in relazione alle esigenze delle imprese e dei giovani e alla capacità di offerta del sistema formativo.

Flan

Art. 8
(Definizione della formazione non formale)

I. Per formazione non formale si intende la formazione:

- a) attuata per affiancamento in contesto produttivo o di lavoro, sotto la guida e il coordinamento di un tutore aziendale;
- b) organizzata per obiettivi;
- c) tesa a conseguire l'apprendimento di abilità tecnico-operative e, con riferimento all'apprendistato in alta formazione, di conoscenze culturali-scientifiche, definite nei piani formativi individuali.

Flora

Art. 9
*(Certificazione dei risultati della formazione e
registrazione nel libretto formativo)*

1. Al termine del percorso formativo previsto dal piano formativo individuale, l'apprendista consegue:

- a) nell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), l'attestazione delle competenze da parte dell'impresa e delle strutture di formazione esterna e il riconoscimento da parte dell'impresa stessa della qualificazione professionale valida ai fini contrattuali ;
- b) nell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), un diploma di livello secondario, un titolo universitario o di alta formazione secondo quanto previsto negli accordi di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti al termine del percorso formativo o in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro, nonché le modalità per la registrazione nel libretto formativo, di cui decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 10 ottobre 2005, della formazione effettuata e della qualificazione conseguita, sono stabilite nel regolamento di cui all'articolo 13, previo accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale.

3. Gli apprendisti che ne fanno richiesta sono ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della qualifica professionale rilasciata dalla Regione secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 13.

RB

Art. 10
(Caratteristiche e formazione del tutore aziendale)

1. Il tutore aziendale è individuato dal datore di lavoro tra persone in possesso dei seguenti requisiti :

- a) livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l'apprendista consegue alla fine del periodo di apprendistato;
- b) svolgimento di attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- c) possesso di almeno tre anni di esperienza lavorativa.

2. Nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e di imprese artigiane, il tutore aziendale può essere il titolare dell'impresa stessa, un socio o un familiare coadiuvante inserito nell'attività di impresa.

3. Il tutore aziendale è il garante del percorso formativo dell'apprendista per la formazione interna all'impresa e svolge i seguenti compiti:

- a) partecipa alla definizione del piano formativo individuale generale e di dettaglio;
- b) affianca l'apprendista per tutta la durata del percorso formativo, curando la formazione interna all'impresa;
- c) favorisce l'integrazione tra la formazione esterna e quella interna all'impresa, nel rispetto delle forme di coordinamento tra la propria attività e quella della struttura di formazione esterna previste nel piano formativo individuale di cui agli articoli 3 e 4;
- d) esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini della relativa attestazione rilasciata dall'impresa.

4. Ciascun tutore aziendale può affiancare non più di cinque apprendisti.

5. La Regione, nell'ambito del piano di cui all'articolo 7, comma 1, programma specifici interventi formativi per i tutori aziendali al fine di consentirne una adeguata formazione. Tale percorso formativo :

- a) nell'ambito dell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è di almeno sedici ore e può essere erogato anche a distanza;
- b) nell'ambito dell'apprendistato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), è determinato all'interno del piano di cui all'articolo 7.

Rev. 9

Art. 11

(Verifica e controllo degli interventi formativi)

1. La Regione, ai fini della verifica e del controllo previsti dall'articolo 53, comma 3, del d.lgs. 276/2003, collabora, anche attraverso intese, con le Province e con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro, in relazione all'effettiva erogazione degli interventi formativi indicati nel piano di cui all'articolo 7.

ffcc 0

Art. 12

(Incentivazione alla trasformazione del contratto di apprendistato)

1. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, concede un incentivo economico alle imprese che, senza soluzione di continuità rispetto al periodo di apprendistato professionalizzante, assumono il lavoratore a tempo indeterminato e a condizione che l'impresa applichi ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle organizzazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. L'importo dell'incentivo è stabilito annualmente con la legge di bilancio.

3. L'incentivo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria vigente in tema di aiuti di Stato.

4. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro cinque anni dalla trasformazione del contratto di apprendistato professionalizzante o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge comportano la revoca del beneficio e l'obbligo di restituzione dell'incentivo di cui al presente articolo.

Flora

Art. 13
(Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento regionale di attuazione da adottare, previa concertazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede in particolare, a disciplinare:

- a) i criteri per il rilascio del parere di conformità di cui all'articolo 3, comma 3;
- b) le ulteriori modalità di svolgimento della formazione formale, il rilascio della dichiarazione di possesso della capacità formativa delle imprese nonché i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3;
- c) le modalità di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi e le modalità per la registrazione nel libretto formativo, di cui all'articolo 9, comma 2, nonché le modalità per l'ammissione agli esami per il conseguimento della qualifica professionale di cui allo stesso articolo, comma 3;
- d) le modalità di adeguamento alla normativa contenuta nella presente legge delle sperimentazioni sull'apprendistato professionalizzante già avviate alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, di cui all'articolo 14.

Reu

Art. 14
(Norma transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 13, non possono essere effettuate nuove assunzioni nell'ambito delle sperimentazioni sull'apprendistato professionalizzante già avviate alla suddetta data.

2. Il regolamento di cui all'articolo 13 determina le modalità di adeguamento delle sperimentazioni indicate al comma 1 alla normativa contenuta nella presente legge.

Per r

Art. 15
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge nel bilancio di previsione della Regione Lazio relativo all'esercizio finanziario 2006 sono istituiti, nell'ambito dell'UPB F21, i seguenti capitoli di spesa::

- a) capitolo n. denominato "Interventi di formazione previsti dal piano annuale dell'offerta formativa di cui all'articolo 7", con lo stanziamento di euro.....;
- b) capitolo n. denominato "Incentivi economici alle imprese previsti dall'articolo 12.", con lo stanziamento di euro.....

2. Alla copertura degli oneri finanziari corrispondenti alle somme iscritte nei capitoli indicati al comma 1, lettere a) e b) si provvede, in termini di competenza con la riduzione di euro dal capitolo T27501 di cui all'elenco n. 4 allegato al bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e, in termini di cassa, mediante la riduzione di pari importo dall'UPB T25.

FBW